

ATTO N. DD 1611

DEL 28/03/2023

Rep. di struttura DD-TA1 N. 68

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

**OGGETTO:** AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 83-1851/2023 DEL 27/04/2022 - PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 NONIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETÀ: EUROSERVIZI S.r.l

SEDE LEGALE: Corso Tazzoli n. 253 int. 3 – Torino

SEDE OPERATIVA: Via Alessandro Volta n. 25/27 – Druento (TO)

P.IVA: 09959380016 POS. n. 019863

#### Il Dirigente della Direzione

##### Premesso che:

- la Euroservizi S.r.l. è titolare di un'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 83-1851/2022 del 27/04/2022 e relativa all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R3, R12, R13, D13, D14 e D15) degli Allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., svolte presso l'installazione di Via Alessandro Volta n. 25/27 nel Comune di Druento;
- in data 30/12/2022, con nota di prot. C.M.To. n. 171683 di pari data, la Euroservizi S.r.l. ha trasmesso una comunicazione di modifica dell'AIA ai sensi dell'art. 29 nonies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. Le modifiche comunicate possono essere sinteticamente riassunte come segue:
  - *implementazione dell'attività di triturazione dei rifiuti di legno non pericolosi (EER 030101, 030105, 150103, 170201, 191207, 200138) e del rifiuto EER 191212;*
  - *implementazione delle attività di recupero riconducibili ai codici R13 ed R12 per il solo rifiuto EER 191212;*
  - *modifica del layout impiantistico, come da allegato 2 alla documentazione trasmessa, e stoccaggio in cumulo del rifiuto EER 191212.*

Alla comunicazione la Società ha allegato la documentazione attestante l'avvenuto versamento degli oneri istruttori previsti dall'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- con nota di prot. C.M.To. n. 9848 del 18/01/2023 è stato richiesto ad ARPA e alla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della Città Metropolitana di Torino un contributo istruttorio;
- in data 30/01/2023, con nota di prot. n. 9492 (prot. C.M.To. n. 14992 di pari data), l'ARPA ha comunicato di non rilevare criticità nella richiesta presentata. Ha altresì raccomandato di:
  - *apportare tutti gli accorgimenti atti a prevenire o a gestire scenari incidentali (per esempio incendi) durante l'attività di triturazione svolta nelle due aree indicate nella documentazione pervenuta;*
  - *proteggere adeguatamente dall'azione del vento i rifiuti triturati, se polverulenti, qualora stoccati in*

*cumuli;*

- con nota di prot. C.M.To. n. 14992 del 7/02/2023, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera *non ha rilevato criticità* in merito alla Valutazione previsionale di Impatto Acustico presentata dall'azienda;
- il 21/02/2023, con nota di prot. C.M.To. n. 26626, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera ha rilevato la necessità di approfondire i seguenti aspetti:
  - 1. *definizione delle caratteristiche chimiche, fisiche e di pericolosità dei residui da trattamento di rifiuti e bonifica dei terreni che si intendono sottoporre a triturazione (possibile presenza di solventi o idrocarburi volatili nelle matrici da trattare, possibile presenza di sostanze pericolose, caratteristiche di volatilità dei contaminanti etc.);*
  - 2. *chiarire se sia previsto l'utilizzo di un solo impianto di triturazione mobile, che all'occorrenza viene impiegato o sul piazzale, per il trattamento dei rifiuti di legno, o sotto tettoia, per il trattamento dei rifiuti con codice EER 191212, oppure se sia in progetto l'installazione di due macchinari, ciascuno dedicato ad una specifica tipologia di rifiuti ed in grado di operare contemporaneamente;*
  - 3. *precisare le ore di esercizio stimate del/degli impianto/i di triturazione, al giorno, al mese ed all'anno ed il quantitativo orario di materiale che si prevede di sottoporre a triturazione;*
  - 4. *anche alla luce delle evidenze di cui al punto 1., valutare l'opportunità e la fattibilità tecnico-economica di predisporre, a presidio dell'attività di triturazione di residui da trattamento rifiuti e bonifica dei terreni (codice EER 191212) svolta sotto tettoia, un sistema di captazione e convogliamento a camino degli effluenti;*
- con nota di prot. C.M.To. n. 27010 del 21/02/2023 è stato richiesto all'azienda di trasmettere i chiarimenti richiesti dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera all'interno del proprio parere del 21/02/2023 nonché di fornire alcune ulteriori integrazioni riguardanti nello specifico quanto di seguito:
  - *è necessario che vengano indicate le modalità operative che il Gestore intende seguire nello svolgimento dell'attività di triturazione, visto che sono coinvolti due differenti flussi di rifiuti aventi diversa natura (i rifiuti di legno e quelli derivanti dall'attività di cernita e selezione) mentre il macchinario utilizzato è sempre lo stesso;*
  - *si chiede di definire meglio la natura del rifiuto risultante dall'attività di cernita su cui l'azienda intende svolgere attività di triturazione, indicando anche i codici EER dei rifiuti che vengono cerniti e i cui sovralli vengono ridotti volumetricamente;*
  - *è necessario che l'azienda specifichi su quali codici EER appartenenti ai "Residui da trattamento rifiuti e bonifica dei terreni" il Gestore intende aggiungere l'operazione R13 e espliciti a quale attività si riferisce l'operazione R12 per il codice EER 191212 appartenente alla medesima classe merceologica;*
- in data 21/03/2023, con nota di prot. C.M.To. n. 41877, la Euroservizi S.r.l. ha trasmesso quanto richiesto specificando che:
  - *l'attività di triturazione verrà effettuata sul piazzale e sotto tettoia a seconda della tipologia di rifiuto da sottoporre a triturazione (piazzale per i rifiuti di legno e sotto tettoia per i rifiuti derivanti dall'attività di cernita e selezione). L'attività non potrà essere contestuale poiché è previsto l'impiego di un singolo macchinario. L'alimentazione del macchinario avverrà per mezzo di una pala meccanica gommata o di un autocarro dotato di una gru a telaio con polipo. Al fine di abbattere le eventuali polveri che si possono generare in corrispondenza della zona di carico (camera di triturazione) e la zona di uscita del materiale (nastro trasportatore), si precisa che il trituratore è dotato di sistema di abbattimento polveri ad acqua. Una volta trattati, i rifiuti oggetto di riduzione volumetrica, verranno stoccati nelle rispettive aree (cassoni e cumuli di materiale trattato) presenti sul piazzale, per i rifiuti di legno, e sotto tettoia per i rifiuti derivanti dall'attività di cernita e selezione;*
  - *i rifiuti che vengono cerniti e dai quali viene generato il sovrallo sono quelli per i quali è stata autorizzata l'attività R12, A valle della cernita, il sovrallo che si intende avviare a riduzione volumetrica consiste nella frazione secca degli scarti di trattamento di selezione di composizione mista di cui al codice EER 191212;*
  - *si intende aggiungere l'operazione R13 per i codici EER 190801, 190802, 190901, 191302, 191212 e,*

*limitatamente al codice EER 191212, Residui da trattamento rifiuti, implementare l'attività R12 intesa quale riduzione volumetrica finalizzata all'ottimizzazione del trasporto ai successivi destinatari.*

L'azienda ha inoltre trasmesso i chiarimenti richiesti dalla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera.

- Con successiva nota di prot. C.M.To. n. 45181 del 27/03/2023, la predetta Direzione ha trasmesso il proprio contributo tecnico comprensivo delle specifiche prescrizioni relative alle emissioni di tipo diffuso generate dall'attività di triturazione;

#### **Considerato che:**

- le modifiche comunicate dalla Euroservizi S.r.l. con nota del 30/12/2022 di prot. C.M.To. n. 171683 sono *non sostanziali*. Le stesse non rientrano, infatti, nella fattispecie individuata all'art. 5 comma 1 lett. l-bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- dall'istruttoria tecnico-amministrativa svolta non sono emersi elementi contrari all'accoglimento delle richieste avanzate dalla Società. L'azienda ha inoltre fornito i dettagli e le integrazioni richieste nel corso dell'istruttoria;
- non sono pervenuti pareri ostativi all'accoglimento delle richieste formulate da Euroservizi S.r.l.;
- per quanto riguarda la possibile generazione di polveri nella fase di triturazione, la competente Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera della C.M.To, nel parere trasmesso, ha rilevato che ....
  - *l'attività in progetto genera emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalla movimentazione, dalla triturazione e dallo stoccaggio del materiale trattato, svolte in parte nel piazzale esterno ed in parte sotto tettoia, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;*
  - *.... la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambientale, di seguito T.u.A.) si applica, ai sensi dell'art. 267, comma 1, "agli impianti [...], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera...;*
  - *l'art. 269, comma 1, del T.u.A. dispone che "... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione..." e il comma 4 che "L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento";*
  - *le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza di aggiornamento rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del T.u.A.;*
  - *sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del T.u.A., ricompresa nell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 sexies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*

#### **Rilevato che:**

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 29 *nonies* del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. fissa il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, fatta salva l'interruzione dei termini disposta all'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- si dà atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- si dà atto che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite nell'obiettivo 0902Ob19 del Piano Esecutivo di Gestione adottato per l'anno corrente;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura, sia di diritto che di fatto;
- le modifiche apportate all'impianto non comportano un incremento della capacità di immagazzinamento e, pertanto, non è necessario integrare le polizze fideiussorie già prestate.

**Ritenuto pertanto di:**

- prendere atto delle modifiche comunicate da Euroservizi S.r.l. con nota del 30/12/2022 di prot. C.M.To. n. 171683, descritte nelle premesse;
- di dare atto che l'AIA n. 83-1851/2022 del 27/04/2022, modificata con il presente provvedimento, sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- aggiornare, conseguentemente, l'AIA n. 83-1851/2022 del 27/04/2022 al fine di adeguarla alle variazioni intervenute per effetto del presente provvedimento, relativamente agli aspetti dettagliati nell'allegato che costituisce parte integrante del medesimo, comprensiva delle prescrizioni relative alle emissioni diffuse che si possono generare non solo durante la fase di triturazione dei rifiuti, ma anche dal transito degli automezzi, dalle operazioni di carico e scarico, dalla movimentazione e dallo stoccaggio dei rifiuti medesimi;
- far salvo in ogni altra parte il contenuto dell'AIA n. n. 83-1851/2022 del 27/04/2022.

**Visti:**

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i, in particolare la parte II titolo IIIbis in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e la parte IV in materia di gestione rifiuti;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;
- l'obiettivo di PEG 0902Ob19 "Autorizzazione integrata ambientale, Autorizzazione Unica Ambientale";
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

**DETERMINA**

1. di prendere atto delle modifiche comunicate da Euroservizi S.r.l. con nota del 30/12/2022 di prot. C.M.To. n. 22745 del 25/02/2021 e con le successive integrazioni del 21/03/2023 di prot. C.M.To. n. 41877, illustrate nelle premesse del presente provvedimento;

2. di aggiornare, conseguentemente, l'AIA n. 83-1851/2022 del 27/04/2022 al fine di adeguarla alle variazioni intervenute per effetto del presente provvedimento, relativamente agli aspetti dettagliati

nell'allegato che costituisce parte integrante del medesimo;

3. di dare atto che l'AIA n. 83-1851/2022 del 27/04/2022, modificata con il presente provvedimento, sostituisce ai sensi dell'art. 29 quater comma 11 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

4. di far salvo in ogni altra parte il contenuto dell'AIA n. 83-1851/2022 del 27/04/2022;

5. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

L'allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

SA/RPG

Torino, 28/03/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Alla Sezione 1 – DESCRIZIONE DELL'INSTALLAZIONE dell'Allegato alla D.D. n. 83-1851/2022 del 27/04/2022 viene aggiunto il seguente capoverso:

**- Riduzione volumetrica mediante triturazione dei rifiuti**

I rifiuti di legno non pericolosi (EER 030101, 030105, 150103, 170201, 191207 e 200138) gestiti dalla Società possono essere triturati mediante l'utilizzo di apposito trituratore mobile sul piazzale dell'installazione nell'area dedicata, individuata nella Sezione 7 – Lay-Out del presente Allegato.

Gli scarti derivanti dalla cernita dei rifiuti per cui è autorizzata tale attività e i rifiuti contraddistinti da codice EER 191212 appartenenti alla tipologia merceologica "Residui da trattamento rifiuti e bonifica dei terreni" sono invece triturati, utilizzando il trituratore mobile succitato, sotto tettoia presso l'area dedicata individuata nella Sezione 7 – Lay-Out del presente Allegato.

La corrispondente parte della tabella della Sezione 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI dell'Allegato alla D.D. n. 83-1851/2022 del 27/04/2022, relativa ai "Residui da trattamento rifiuti e bonifica dei terreni" non pericolosi, è sostituita dalla seguente:

Descrizione merceologica	Codice EER	Descrizione	Mov.to (t/a)	Dep. max (t)	Area/mod. stocc.	Attività
Residui da trattamento rifiuti e bonifica dei terreni	190801	residui di vagliatura		100	A13e Cassoni, cassonetti, fusti, big-bags, piccoli contenitori	R13 D14 D15
	190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia				
	190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari				R12 R13 D14 D15
	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11				
191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	R13 D14 D15				

**Il punto 3.1) della Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI dell'Allegato alla D.D. n. 83-1851/2022 del 27/04/2022 è sostituito dal seguente:**

**3.1 )** *Le tipologie di rifiuti per le quali la Società Euroservizi S.r.l. è autorizzata ad effettuare le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva con eventuali operazioni accessorie di selezione e cernita, accorpamento e **triturazione** (operazioni D15, D14 ed R13, R12 degli Allegati B e C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.) sono esclusivamente quelle riportate alle Sezione 2 del presente allegato;*

**Alla Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI dell'Allegato alla D.D. n. 83-1851/2022 del 27/04/2022 viene aggiunto il seguente punto:**

**3.16bis)** *L'attività di triturazione deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni generali sopra elencate e più nello specifico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- *i rifiuti da sottoporre a triturazione devono essere attentamente controllati al fine di evitare il conferimento accidentale di componenti in grado di generare scoppi, esplosioni o incendi. In particolare non è, in ogni caso, ammessa la riduzione volumetrica di contenitori di gas in pressione o contenenti residui di tali sostanze;*
- *è fatto espresso divieto di svolgere attività di triturazione su rifiuti provenienti da attività di demolizione edilizia (macerie, materiali inerti, ecc.) escludendo anche, per motivi di sicurezza, la triturazione di vetroresine o materiali compositi che possano dare origine a FAV (Fibre Artificiali Vetrose);*

All'Allegato alla D.D. n. 83-1851/2022 del 27/04/2022 viene aggiunta la seguente sezione:

## Sezione 4 bis - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

### EMISSIONI DI TIPO DIFFUSO

#### ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE CONTEMPLATE

- MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DI RIFIUTI
- TRITURAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI
- TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI


#### PRESCRIZIONI

1. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
2. I cumuli di materiali, trattati o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e, compatibilmente con gli spazi disponibili e le strutture presenti, posti in zone al riparo dal vento.
3. **In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri** (triturazione e movimentazione del materiale triturato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere alla **copertura dei cassoni** ed all'**applicazione di teli di copertura zavorrati** sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti.
4. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere **adeguatamente irrigati** al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
5. Durante l'esercizio dell'**impianto triturazione deve essere costantemente mantenuto attivo il sistema di nebulizzazione per l'irrigazione del materiale** all'ingresso della camera di triturazione e sul nastro trasportatore in uscita, per l'abbattimento ad umido delle polveri. Deve inoltre essere preventivamente verificato che la **riserva d'acqua all'interno del serbatoio di stoccaggio sia sufficiente** o che comunque **sia garantita la**

**fornitura di acqua** per tutta la durata della lavorazione e, se necessario, si deve provvedere al rabbocco.

6. Durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che **minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale** e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere **minimizzate**, per quanto possibile, le **distanze** di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsura, e riguardino materiali polverulenti, occorre procedere, *se possibile*, alla **bagnatura** del materiale da movimentare.
7. Deve essere imposto l'obbligo di **riduzione della velocità di transito** da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di **teloni di copertura dei cassoni** utilizzati per il trasporto.
8. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione fissi e mobili delle strade e dei cumuli, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere **correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione**. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
9. **Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**

La Sezione 7 – LAY OUT dell’Allegato alla D.D. n. 83-1851/2022 del 27/04/2022 è sostituita dalla seguente:



AREA DI DEPOSITO	
A1	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI INERTI
A2	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI DI METALLICI FERROSI
A3	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI IN LEGNO
A4	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI IN PLASTICA
A5	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI DI CARTA E CARTONE
A6	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI METALLICI NON FERROSI
A7	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI RAEE
A8	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI TESSILI
A9	AREA DI DEPOSITO RAEE NON PERICOLOSI
A10	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI RAEE PERICOLOSI
A11	AREA DI DEPOSITO LEGNO CONTENENTE SOST. PERICOLOSE
A12	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI PERICOLOSI
A12 <sup>e</sup>	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI PERICOLOSI
A13	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI NON PERICOLOSI
A13 <sup>e</sup>	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI NON PERICOLOSI
A14	AREA DI DEPOSITO VERNICI, COLLE, SOLVENTI
A14 <sup>bis</sup>	AREA DI DEPOSITO SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO
A14	AREA DI DEPOSITO CATALIZZATORI ESAURITI
A15	AREA DI DEPOSITO TONER NON PERICOLOSI
A16	AREA DI DEPOSITO PILE E BATTERIE NON PERICOLOSE
A17	AREA DI DEPOSITO DEPOSITO OLI
A18	AREA DI DEPOSITO TONER PERICOLOSI
A19	AREA DI DEPOSITO PILE E BATTERIE PERICOLOSE
A20	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI DI VETRO
A21	AREA DI DEPOSITO RIFIUTI DI CARTA E CARTONE
A22	AREA DI DEPOSITO PNEUMATICI